

ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA

AS1527 - CONSIP – GARA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD – SETTIMA EDIZIONE

Roma, 3 maggio 2018

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Con riferimento alla richiesta di parere formulata ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, concernente le bozze della disciplina predisposta da Concessionaria Servizi Informatici Pubblici – Consip S.p.A. per la “*Gara a procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro avente ad oggetto la fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card*” (ID 1933), si comunica che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 24 aprile 2018, ha esaminato l'istanza.

Sulla base della documentazione in possesso, si osserva, in via generale, che il disegno della strategia di gara e dell'oggetto dell'affidamento nonché i requisiti partecipativi ed i criteri di aggiudicazione definiti dalla *lex specialis* della procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione dei contraenti dell'accordo quadro risultano conformi alla normativa di riferimento vigente e idonei ad assicurare il corretto svolgimento del confronto competitivo per l'aggiudicazione dell'accordo quadro in esame. Ciò anche in considerazione degli orientamenti espressi da questa Autorità in materia di bandi di gara predisposti da Consip.

Destano, invece, potenziali criticità concorrenziali i criteri delineati dalla *lex specialis* di gara per affidare gli appalti specifici nell'ambito del suddetto accordo quadro, in assenza di una riapertura del confronto competitivo. E' infatti previsto che le amministrazioni contraenti potranno individuare l'aggiudicatario con cui stipulare il contratto di fornitura applicativo dell'accordo quadro in un soggetto diverso dal primo in graduatoria nella provincia o nelle province di interesse, dandone adeguata motivazione ove ricorrano le seguenti condizioni:

- a. assenza, nella provincia di interesse, di punti vendita eroganti il prodotto di interesse (es.: mancanza di punti vendita GPL);
- b. assenza di punti vendita nel più ristretto ambito territoriale di interesse (es.: Comune);
- c. orari d'apertura inadeguati rispetto alle esigenze;
- d. distanza dei punti vendita tale da annullare i benefici economici.

Mentre i presupposti per la deroga di cui ai punti a. e b. risultano sufficientemente oggettivi, una definizione troppo aperta dei casi di cui ai punti c. e d. rischia invece di consentire deroghe ingiustificate o eccessivamente discrezionali rispetto alla graduatoria della provincia o delle province di interesse, che rappresenta l'unico riferimento risultante dal confronto competitivo tra i partecipanti alla procedura. Si ritiene che, pertanto, coerentemente con precedenti pareri resi

dall'Autorità, tali ultimi punti richiedano una specificazione maggiormente oggettiva, che consenta di limitare la discrezionalità delle amministrazioni contraenti nella scelta del proprio fornitore.

In merito alla rilevanza di precedenti accertamenti dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai fini della valutazione di esclusione da parte di Consip, si osserva che l'attuale formulazione adottata nel Disciplinare di Gara è in linea con le Linee Guida ANAC n. 6, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, con deliberazione del Consiglio n. 1008 dell'11 ottobre 2017.

Tuttavia, le predette indicazioni sono state oggetto di rilievi da parte dell'Autorità in una segnalazione adottata ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 287/1990 in data 25 gennaio 2018, trasmessa all'ANAC in data 13 febbraio 2018 e al cui contenuto integralmente si rinvia.

Il presente parere sarà pubblicato sul bollettino di cui all'articolo 26 legge n. 287/90, successivamente alla pubblicazione del bando di gara.

ff. IL PRESIDENTE
Gabriella Muscolo
